

REGOLAMENTO DELL'OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO (OVUD)

Art. 1 – Oggetto

1. L'Ospedale veterinario universitario didattico (di seguito indicato come "OVUD") è una struttura didattica speciale veterinaria dell'Università degli Studi di Messina che ha sede presso il Polo Universitario dell'Annunziata.
2. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le modalità di gestione e il funzionamento dell'OVUD.

Art. 2 – Strutture dell'OVUD

1. L'OVUD comprende:
 - a) Ospedale veterinario per grossi animali;
 - b) Ospedale veterinario per piccoli animali;
 - c) Centro di medicina traslazionale.

Art. 3 – Finalità dell'OVUD

1. L'OVUD persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere, organizzare e gestire attività assistenziali generiche e specialistiche, finalizzate alle attività didattiche e di cura, in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e scientifiche dei Dipartimenti dell'Ateneo;
 - b) consentire agli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Veterinarie di applicare nella pratica clinica le nozioni teoriche apprese nei corsi e di acquisire conoscenze dirette riguardo alla cura degli animali, sotto la guida di personale docente;
 - c) consentire agli studenti dell'Ateneo di acquisire conoscenze dirette riguardo alla ricerca nell'ambito della medicina e diagnostica veterinaria, del benessere animale e della medicina comparata e traslazionale;
 - d) garantire ai professori e ai ricercatori la possibilità di svolgere attività didattica, di ricerca e di cura in ambito universitario. L'utilizzo della struttura ai fini di ricerca sarà consentito solo previa presentazione del progetto e del relativo piano di spesa e di copertura finanziaria e dovrà essere corrisposto un indennizzo stabilito in apposito disciplinare. I docenti che svolgono attività assistenziale o di servizio predisposta in turni avranno libero accesso alle strutture senza pagamento dell'indennizzo. Ai fini dell'affidamento di CFU di Tirocinio intramurale, i docenti dovranno svolgere attività assistenziale predisposta in turni (all. 1);
 - e) consentire ai docenti di svolgere l'attività assistenziale integrativa. I docenti che intendono svolgere tale attività dovranno garantire un monte orario minimo articolato in turni (all. 1), con eventuale integrazione economica secondo modalità da definire con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - f) consentire l'aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia per professionisti esterni (aggiornamento *post lauream*), nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ateneo di Messina;
 - g) creare una struttura tecnicamente e scientificamente d'avanguardia, che costituisca un punto di riferimento sul territorio nell'ambito dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie degli animali e che soddisfi gli *standard* previsti nelle linee guida per l'accreditamento da parte della *European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)*;
 - h) consentire a professionisti esterni di svolgere attività clinica e/o di ricerca avvalendosi di strutture e servizi dell'OVUD, secondo uno specifico disciplinare, che preveda anche i relativi

oneri finanziari e assicurativi, redatto dal Coordinatore amministrativo sentiti il Direttore sanitario e il Comitato didattico-scientifico per le parti di competenza.

Art. 4 – Organi dell’OVUD

1. Sono organi dell’OVUD:
 - a) Direzione amministrativa;
 - b) Direzione sanitaria;
 - c) Comitato didattico-scientifico (CDS).

Art. 5 – Direzione amministrativa

1. E’ l’organo responsabile della pianificazione degli obiettivi e della definizione delle strategie, realizzabili anche attraverso la stipula di convenzioni, in attuazione e in coerenza con le indicazioni fornite dagli organi di governo dell’Ateneo.
2. La Direzione amministrativa dell’OVUD è affidata al Coordinatore amministrativo, che viene nominato dal Rettore sulla base di una valutazione curriculare.
3. Il Coordinatore amministrativo dura in carica tre anni.
4. Il Coordinatore Amministrativo presenta annualmente al Direttore Generale una relazione attestante i risultati dell’attività dell’OVUD.
5. Il Coordinatore amministrativo, di concerto con il Direttore sanitario:
 - a) effettua il controllo di gestione, verificando la coerenza tra gli obiettivi assegnati alle strutture e i risultati conseguiti;
 - b) individua le priorità nell’utilizzo della struttura ospedaliera per l’ottimale conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi che l’OVUD deve fornire all’Ateneo e alla collettività;
 - c) stabilisce le modalità di copertura dei costi per le attività sanitarie e sperimentali richieste dagli utenti;
 - d) promuove lo sviluppo delle attività e dei servizi dell’OVUD, anche attivando proficui rapporti di collaborazione con le realtà professionali del territorio;
 - e) formula, in conformità agli indirizzi del Comitato didattico-scientifico, i piani di utilizzo delle risorse finanziarie nei limiti delle assegnazioni da parte del Consiglio di Amministrazione e dei proventi derivanti dalle attività di conto terzi;
 - f) promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell’attività medica veterinaria;
 - g) procede alla verifica delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca sulla base della relazione annuale presentata dal Comitato didattico-scientifico, ai sensi del successivo art. 7;
 - h) definisce le modalità di copertura dei costi per le attività richieste dagli utenti;
 - i) propone al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo l’approvazione degli accordi di collaborazione, delle convenzioni e dei contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche e formative finanziate da soggetti pubblici e privati, condotte nell’OVUD sotto il controllo e la responsabilità del personale docente e ricercatore dell’Ateneo;
 - j) approva le modalità di svolgimento e le relative tariffe per le prestazioni sanitarie, analitiche e tecniche richieste da terzi;**
 - k) propone al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo iniziative di acquisizione di immobili, attrezzature e personale necessari all’OVUD;

- l) formula i piani pluriennali dell'attività, in coerenza con le finalità dell'OVUD e compatibilmente con le risorse disponibili;
- m) cura il coerente svolgimento delle attività didattiche e scientifico-sperimentali, nonché quelle di servizio da svolgere a favore dell'Ateneo;
- n) istituisce eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi, sentito il Comitato didattico-scientifico;
- o) redige il regolamento interno relativo alla strutturazione dei servizi e all'organizzazione delle attività ospedaliere, sentito il CDS;
- p) redige il disciplinare sulle modalità di svolgimento dell'attività clinica e dell'eventuale retribuzione dell'attività integrativa assistenziale;
- q) redige il disciplinare delle attività svolte da professionisti esterni che si avvalgono di strutture e servizi dell'OVUD;
- r) propone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo il conferimento di incarichi professionali;
- s) può delegare al Direttore sanitario particolari funzioni.

Art. 6 – Direzione sanitaria

1. La Direzione sanitaria dell'OVUD è affidata al Direttore sanitario.
2. Il Direttore sanitario:
 - a) dirige, ai fini igienico-sanitari e tecnico-organizzativi, i servizi ospedalieri, d'intesa con i Responsabili di Unità operative e di Servizi;
 - b) opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Coordinatore amministrativo;
 - c) formula proposte ed esprime pareri al Coordinatore amministrativo sugli atti relativi a materie di sua competenza per quanto concerne l'organizzazione e l'indirizzo tecnico-sanitario dell'OVUD nonché sull'acquisizione di personale e di attrezzature;
 - d) propone al Coordinatore amministrativo la stipula di contratti di manutenzione delle grandi attrezzature in dotazione all'OVUD al fine di inoltrare apposite richieste all'Ateneo;
 - e) collabora con i Responsabili di Unità operative e di Servizi al controllo di qualità delle strutture, delle attrezzature e delle prestazioni erogate;
 - f) collabora al controllo di gestione dell'OVUD;
 - g) promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell'attività veterinaria.
3. L'incarico di Direttore sanitario viene conferito a un Medico veterinario iscritto all'Ordine dei Medici veterinari. Il Direttore sanitario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dietro formulazione da parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie di una proposta contenente una rosa di tre nomi, tenendo in considerazione, ove possibile, l'opportunità di un'alternanza tra i SS.SS.DD. clinici (VET/08, VET/09 e VET/10), nel caso siano proposti docenti.
4. Il mandato del Direttore sanitario ha durata triennale.
5. In caso di assenza del Direttore sanitario viene delegato per le sue funzioni il Responsabile di Unità operativa a complessità gestionale (U.O.C.G.) con maggiore anzianità di ruolo.
6. Per l'incarico di Direttore sanitario è prevista un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 – Comitato didattico-scientifico

1. Il Comitato didattico-scientifico (CDS) è l'organo collegiale responsabile della pianificazione degli

obiettivi didattici e scientifici dell'OVUD nonché dei Dipartimenti dell'Ateneo coinvolti nell'attività dell'OVUD.

2. Il CDS dell'OVUD è così composto:
 - a) il Coordinatore amministrativo, con funzioni di Presidente;
 - b) il Direttore sanitario;
 - c) i Responsabili delle U.O.C.G. e di eventuali Unità operative semplici a gestione autonoma (U.O.S.G.A.);
 - d) i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nelle attività dell'OVUD o loro delegati per le attività concernenti la didattica.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal componente con minore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal componente più giovane di età.
4. Partecipano alle sedute del CDS a titolo consultivo:
 - a) i Responsabili delle Unità operative semplici e dei Servizi;
 - b) i Coordinatori dei corsi di laurea coinvolti nelle attività dell'OVUD;
 - c) un Rappresentante della Commissione per la stesura del *Report* di autovalutazione per l'accREDITAMENTO EAEVE.

Nelle circostanze ritenute utili dal Presidente, alla discussione di particolari punti all'ordine del giorno possono essere invitate a relazionare al Comitato eventuali altre persone.
5. Il CDS è convocato almeno due volte all'anno oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Comitato stesso. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a ciascun componente almeno cinque giorni prima della seduta mediante mezzi idonei, salvo motivati casi di assoluta e improrogabile necessità che giustifichino la riduzione del termine suddetto.
6. La seduta del CDS è valida quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Il CDS approva le modalità di svolgimento e le relative tariffe per le prestazioni sanitarie, analitiche e tecniche richieste da terzi, ai sensi del Regolamento di Ateneo disciplinante la materia.
8. Il CDS redige annualmente una relazione sull'attività didattica e scientifica svolta presso l'OVUD.
9. Il CDS dura in carica tre anni.

Art. 8 – Struttura organizzativa dell'OVUD

1. L'OVUD è organizzato in U.O.C.G. All'atto della stesura del presente Regolamento sono previste quattro U.O.C.G.:
 - a) Grossi animali;
 - b) Piccoli animali;
 - c) Servizi trasversali;
 - d) Medicina traslazionale.
2. Il Direttore sanitario nomina un Responsabile per ogni U.O.C.G. tra gli afferenti all'Unità medesima, attraverso una valutazione curriculare che tenga conto del profilo scientifico-assistenziale e formativo.
3. Per esigenze sanitarie, didattiche e di ricerca, possono essere istituite nuove U.O.C.G., U.O.S.G.A., Unità operative semplici (U.O.S.) e Servizi, su proposta del Direttore sanitario e previa

autorizzazione del Rettore.

4. L'espletamento delle pratiche amministrative correlate ai servizi dell'OVUD offerti all'utenza è a cura di uno sportello unico, denominato "Accettazione", che funge anche da struttura di ricevimento dei pazienti.
5. L'organizzazione delle attività ospedaliere (turni del personale; ricevimento, accettazione, visita, ricovero e dimissioni dei pazienti; registrazione dei dati, refertazione) e le modalità del loro espletamento, nonché il comportamento all'interno della struttura del personale che vi opera e delle figure che vi possono accedere sono disciplinati da un apposito regolamento interno redatto dal **Direttore Sanitario e approvato dal CDS.**

Art. 9 – Accesso all'OVUD

1. Possono accedere all'OVUD:
 - a) gli utenti;
 - b) i conduttori degli animali;
 - c) i visitatori e i medici veterinari in visita per scambi culturali, opportunamente registrati e accompagnati da un operatore, secondo un disciplinare definito dal Direttore sanitario;
 - d) i medici veterinari per visite di referenza.
2. Sono utenti dell'OVUD, ai fini dell'attività didattica, assistenziale e di ricerca scientifica, i professori, anche a contratto, e i ricercatori dell'Ateneo che ne facciano richiesta, nonché:
 - a) gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - b) gli iscritti alle scuole di specializzazione;
 - c) gli iscritti ai corsi per master e ai corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento;
 - d) i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di collaborazione alla ricerca e i borsisti;
 - e) i professionisti esterni che richiedano l'affitto di strutture e servizi dell'OVUD;
 - f) altre persone fisiche o giuridiche individuate sulla base di appositi accordi e convenzioni.
3. Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso l'OVUD, sono assimilati agli utenti anche coloro che, debitamente assicurati in proprio o dal proprio ente di appartenenza, pur non rientrando nelle suddette categorie, vi svolgano periodi di studio o di ricerca, previa autorizzazione del Direttore sanitario e parere del CDS.

Art. 10 – Personale

1. Può svolgere le prestazioni di competenza per il funzionamento dell'OVUD:
 - a) tutto il personale docente strutturato dell'Ateneo di Messina, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento di afferenza e del Direttore sanitario dell'OVUD, coadiuvati da dottorandi di ricerca, borsisti post-dottorato, collaboratori ad attività di ricerca (assegnisti) e specializzandi, oltre al personale docente a contratto e ai fruitori di contratti di collaborazione libero-professionale (contrattisti). La disponibilità dei docenti a partecipare alle attività dell'OVUD è verificata dal Direttore sanitario prima di ogni anno accademico. I docenti che garantiscono un monte orario minimo articolato in turni possono svolgere attività di ricerca senza pagamento dell'indennizzo previsto e partecipare all'affidamento di CFU di Tirocinio intramurale e all'eventuale premialità OVUD; ~~(integrazione assistenziale)~~;
 - b) il personale tecnico-amministrativo assegnato all'OVUD dall'Ateneo, nonché quello di supporto alle attività didattiche e di ricerca dei docenti, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza e del Direttore sanitario;

- c) un responsabile amministrativo designato dal Direttore generale, sentito il Coordinatore amministrativo.
2. Oltre al personale sopra citato, sono di supporto: studenti, tirocinanti, iscritti ai corsi di alta formazione o altre figure, previa autorizzazione del Direttore sanitario.
3. In funzione di specifiche esigenze, l'OVUD può instaurare rapporti di lavoro, anche in forma flessibile, nel rispetto dei criteri e nei limiti previsti dalle norme di legge e degli specifici contratti di lavoro di riferimento nonché dei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 11 – Gestione amministrativo-contabile dell'OVUD

1. La gestione amministrativo-contabile dell'OVUD è affidata ad un ufficio preposto dell'Ateneo.

Art. 12 – Assicurazione

1. La copertura assicurativa del patrimonio e delle attività svolte dall'OVUD sono inserite nelle polizze generali dell'Università.
2. Il rischio derivante dall'attività di supporto a didattica, ricerca, sperimentazione e assistenza nei riguardi del personale, degli utenti e dei soggetti ad essi assimilati trova riscontro in un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per i soggetti per i quali è prevista, a norma delle vigenti leggi in materia di infortuni e malattie professionali, una copertura assicurativa, questa è garantita dall'Amministrazione universitaria.

Art. 13 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, **anche** su proposta degli Organi dell'OVUD, sentito il Consiglio di Amministrazione.